

Ai destinatari in elenco allegato

OGGETTO: Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 – Opera infrastrutturale pubblica: “SS36 – Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate” di cui agli allegati C (23) e D (8) del Piano degli interventi olimpici approvato con d.P.C.M. 26 settembre 2022, successivamente abrogato dal d.P.C.M. 8 settembre 2023, registrato il 13 settembre 2023 dalla Corte dei Conti con n. 2491, recante il Piano Complessivo delle Opere Olimpiche che, nell’allegato n.1, identifica l’opera come: “C23.0 – Messa in sicurezza tratta Giusano Civate”. Comunicazione riguardante l’avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità tramite Conferenza di servizi decisoria.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, gli articoli 7, 8, 9 e 10 laddove sono disciplinate le modalità di “comunicazione di avvio del procedimento”, i relativi contenuti nonché i diritti di partecipazione e le “forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione”;

VISTO in particolare il comma 1 dell’articolo 7 della succitata legge 241/1990 che dispone: “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento” e comma 2 - “Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.”

VISTO l’articolo 14 della suddetta legge 241/1990 laddove al comma 2 prevede “La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici” e al comma 5 stabilisce che: “L’indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all’articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell’articolo 9”;

VISTO l’articolo 14-ter della suddetta legge 241/1990 laddove al comma 7 stabilisce “All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;

VISTO, inoltre, l’articolo 14-quater della suddetta legge 241/1990 concernente la “Decisione della conferenza di servizi” che al comma 1 recita “La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto

tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” con particolare riferimento all'articolo 2-ter “*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*” e all'art. 2-quater che richiama gli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*” e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'articolo 32 laddove è stato stabilito:

- al comma 1: “*A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4*”;
- al comma 1-bis: “*Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”, e in particolare l'articolo 4 concernente le attribuzioni dei Commissari straordinari, gli interventi sostitutivi e le responsabilità;

VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 4 del predetto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 riguardante: “*L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo*”;

VISTO altresì il comma 3 del predetto articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 laddove è previsto: *“Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, e in particolare l'articolo 1, comma 18 che, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione ivi comprese quelle per l'accessibilità, ha autorizzato un finanziamento di importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro nell'anno 2026, per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”* che, ai fini della realizzazione delle opere infrastrutturali correlate, prevede, all'articolo 3, la costituzione della Società *“Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A.”*;

VISTO, altresì, il comma 11-bis dell'articolo 3 del suindicato decreto-legge n. 16 del 2020 laddove dispone che *“con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con particolare riferimento all'articolo 44 succitato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato nominato Amministratore Delegato della Società *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”*, l'Ing. Luigivalerio Sant'Andrea nonché è stato approvato lo Statuto societario laddove è stabilito che la medesima Società cura, nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria, ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi di cui al succitato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n.160, individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare l'allegato n. 3 del medesimo decreto laddove indica l'intervento infrastrutturale in oggetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2022, con il quale l'Amministratore delegato *pro tempore* della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è nominato Commissario straordinario per le opere individuate nel medesimo decreto ed in particolare l'allegato n. 1 laddove menziona l'intervento infrastrutturale in oggetto;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" ed in particolare l'articolo 38, comma 14, laddove dispone "*Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*";

VISTO, altresì, l'art. 225, comma 9 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 laddove dispone "*A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n.50 del 2016*";

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" con riferimento ai Capi da I a IV ed in particolare all'articolo 10, comma 1, laddove dispone "*Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico*", nonché all'articolo 11 concernente "*La partecipazione degli interessati*" laddove è previsto che "*L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni*";

VISTO altresì l'articolo 12, comma 1, lett. b), del medesimo d.P.R. n. 327/2001 laddove stabilisce che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta "*in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il*

perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti”;

VISTO inoltre, l’art. 16 *“le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo”* del summenzionato d.P.R. n. 327/2001 e in particolare i commi 4, 5, 6 e 10, per quanto compatibili;

VISTO altresì l’articolo 22-bis del medesimo d.P.R. n. 327/2001 che prevede: *“Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione, e che dispone anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l’indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell’articolo 20 con l’avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti”;*

VISTO, infine, l’art. 49 comma 1 del medesimo d.P.R. n. 327/2001, il quale prevede che *“L’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell’articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti”;*

VISTO il d.P.C.M. del 26 settembre del 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 novembre 2022, recante il Piano degli interventi, laddove, nell’allegato C, l’opera *“SS36 – Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate”* era indicata quale opera *“essenziale”* nonché riportata nell’allegato D tra le opere cui applicare la procedura semplificata dell’articolo 44 del succitato decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del suindicato d.P.C.M. 26 settembre 2022 in attuazione del comma 11-bis dell’articolo 3 del succitato decreto-legge n. 16 del 2020;

VISTO, altresì, il d.P.C.M. 8 settembre 2023, registrato alla Corte dei Conti con n. 2491 il 13 settembre 2023, abrogativo del summenzionato d.P.C.M. del 26 settembre del 2022 e con il quale è stato approvato il Piano Complessivo delle Opere Olimpiche che, nell’allegato n.1, identifica l’opera come *“C23.0 – Messa in sicurezza tratta Giusano Civate”* confermando l’applicabilità delle procedure semplificate già previste per i progetti del P.N.R.R. di cui all’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni della legge 241 del 1990, nonché ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata indetta, con nota prot. Simico n. 2765 del 6 settembre 2023, la Conferenza di servizi decisoria relativa all’opera pubblica in oggetto;

CONSIDERATO che la realizzazione dell’opera pubblica in oggetto richiede l’attivazione tempestiva della procedura di espropriazione per pubblica utilità, da svolgersi ai sensi del combinato disposto delle pertinenti disposizioni di cui al sopra richiamato T.U. adottato con il d.P.R. n. 327 del 2001 e alla legge n. 241 del 1990, nonché tenendo conto anche delle modalità per le forme di pubblicità ritenute idonee all’avvio del procedimento e alla comunicazione di avvenuta indizione della Conferenza di servizi decisoria, ossia procedendo tramite diffusione delle dovute comunicazioni sui rispettivi siti istituzionali in leale collaborazione e, in particolare, con il supporto delle amministrazioni comunali coinvolte anche ai fini della pubblicazione sull’albo pretorio online;

RITENUTO di dover procedere con urgenza all’avvio della suddetta procedura in modo da garantire, per le motivazioni sopra sintetizzate, la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche di cui trattasi, previa finalizzazione della Conferenza di servizi decisoria, nel rispetto dei termini *ex lege* per la presentazione delle eventuali osservazioni conseguenti alla comunicazione di avvio del procedimento

di esproprio per pubblica utilità che, come detto, è procedura necessaria per la realizzazione dell'intervento;

COMUNICA

Ai soggetti indicati nell'allegato elenco dei destinatari, di seguito anche denominati "ditte", per tutto quanto sopra richiamato e riportato nelle premesse che, unitamente all'allegato stesso, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, in relazione all'esigenza di garantire la tempestiva realizzazione dell'opera pubblica in oggetto, già prevista dalle norme citate nelle premesse e riconosciuta "essenziale" in correlazione alle Olimpiadi Invernali 2026, che costituiscono evento di rilievo internazionale predeterminato e indifferibile nonché strategico per il Sistema-Paese e per il territorio specifico:

- l'avvenuta indizione della Conferenza di servizi decisoria di cui alle premesse che costituisce parte **integrante** e sostanziale del presente atto;
- l'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

La presente comunicazione rileva quale avviso di avvio del suddetto procedimento, di cui il sottoscritto è il Responsabile ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, comma 6 e 11 del succitato d.P.R. n. 327/2001; conseguentemente le ditte possono consultare il progetto sulla piattaforma digitale al seguente link:

<https://simicospa.sharepoint.com/sites/conferenzeservizi/C23%20%20Messa%20in%20sicurezza%20tratta%20GiussanoCivate/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fconferenzeservizi%2FC23%20%20Messa%20in%20sicurezza%20tratta%20GiussanoCivate%2F01%20%2D%20Progetto&viewid=1980ab01%2D8717%2D4091%2Daa6f%2Da3ed5ea27ee0>

richiedendo le credenziali d'accesso tramite P.E.C. al seguente indirizzo protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it, contenente quanto segue:

- 1) la dicitura: "SS36 – Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate";
- 2) nel corpo del testo, il nominativo, i dati anagrafici nonché un indirizzo di posta elettronica ordinaria personale ossia riferibile al nominativo stesso;
- 3) la fotocopia, in allegato, del documento d'identità in corso di validità.

Le ditte, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del succitato d.P.R. n. 327/2001, "possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni".

I soggetti pubblici interessati, di cui al medesimo elenco allegato, si esprimono in sede di Conferenza di servizi indetta con la nota nelle premesse citata.

Il presente atto è trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni e servizi pubblici interessati ed è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., sui siti istituzionali della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., della Regione Lombardia, delle Province di Monza e della Brianza, di Lecco e di Como nonché all'albo pretorio on-line dei Comuni di Giussano, Verano Brianza, Briosco, Veduggio con Colzano, Nibionno, Costa Masnaga, Inverigo, Garbagnate Monastero, Molteno, Bosisio Parini, Annone di Brianza, Cesana di Brianza, Suello e Civate.

Ing. Luigivalerio Sant'Andrea

